

Welfare. Sulla «Gazzetta Ufficiale» il Dpcm che proroga a fine anno le misure per l'occupazione

Il buono lavoro integra la Cig

Il voucher può essere utilizzato anche per i lavoratori part time

**Antonino Cannioto
 Giuseppe Maccarone**

Sul filo di lana rispetto alla scadenza, il governo ha prorogato di altri 9 mesi alcune disposizioni legislative in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali i cui termini sarebbero decaduti il 31 marzo, come l'utilizzo dei voucher in ogni contesto lavorativo e il lavoro occasionale di tipo accessorio per l'impiegato part-time. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo scorso, sono stati infatti prolungati alcuni regimi giuridici che già erano stati oggetto di un primo rinvio a opera del decreto legge 225/2010 (il «mille-

proroghe»), convertito dalla legge 10/2011. Si tratta di una serie di provvedimenti a carattere non oneroso che, in conseguenza dell'ulteriore slittamento, potranno produrre effetti fino al 31 dicembre 2011.

La prima disposizione si riferisce al lavoro occasionale di tipo accessorio: prorogata la possibilità di ricorrervi per le attività lavorative di natura occasionale rese dai lavoratori impiegati a tempo parziale, in qualsiasi settore produttivo, sempre che non si tratti dello stesso datore di lavoro. Allo stesso modo si potranno utilizzare per tutto il 2011 i voucher in ogni contesto lavorativo, nel limite massimo di 3 mila euro per anno solare. Quest'ultima disposizione si

rivolge ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Lo slittamento interessa anche il fronte degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito. Viene, infatti, prorogata per tutto l'anno la possibilità di utilizzare fondi per il finanziamento di trattamenti in deroga previsti in caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendali a favore dei lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e/o ridotti, nonché degli apprendisti. Senza questo intervento, non sarebbe stato possibile utilizzare le risorse dopo il 31 marzo 2011, con la conseguente impossibilità di

garantire ai lavoratori i trattamenti di sostegno al reddito.

La terza disposizione per cui opera il differimento dei termini riguarda la possibilità di provvedere, con decreto interministeriale (Lavoro-Economia), all'emanazione di disposizioni che modificano i regolamenti dei fondi di solidarietà e di sostegno al reddito, previsti dalla legge 662/1996, per fronteggiare situazioni di crisi, a tutela di categorie e settori di impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali (esempio credito, assicurazioni). Chiara la ratio: dare più tempo per consentire l'adeguamento delle norme che disciplinano i fondi di quei settori, al fine della possibile emanazione di misure utili per i lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fine 2011

01 | VOUCHER

Prorogata la chance del lavoro occasionale di tipo accessorio per i lavoratori part time e in cassa integrazione

02 | CRISI AZIENDALI

Prorogati i fondi per i trattamenti in deroga in caso di sospensione dal lavoro o crisi aziendali a favore di apprendisti e disoccupati

03 | SOSTEGNO AL REDDITO

Più tempo per il decreto per i fondi di solidarietà e di sostegno al reddito a tutela di categorie prive di ammortizzatori sociali

AMMORTIZZATORI

Ancora possibile attingere ai fondi previsti sui trattamenti in deroga per sospensione dall'attività e crisi aziendale

